

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 50/16
APP. E-1942 - CIG 80869645CE**

FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 90.000,00 IVA ESCLUSA

(“Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze” non soggetti a ribasso, pari a Euro 0,00)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Sommario

PARTE AMMINISTRATIVA.....
ART. 01 - ENTE APPALTANTE
ART. 02 - OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 03 – IMPORTO DELLA FORNITURA
ART. 04 – CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 05 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 06 -- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 07 – GARANZIA PROVVISORIA
ART. 08 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE
ART. 09 – DANNI A TERZI E COSE
ART. 10 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI
ART. 11 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO.....
ART. 12 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE
ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC).....
ART. 14 –VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.....
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....
ART. 16 - CONTABILITA' E PAGAMENTI.....
ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....
ART. 18 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI
ART. 19 - SUBAPPALTO
ART. 20 - PERSONALE DELLA DITTA.....
ART. 21 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24 - CONTROVERSIE
ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GESTIONE DELLA FORNITURA.....
ART. 26 - REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE.....
ART. 27 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....
ART. 28 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....
ART. 29 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.....
ART. 30 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE.....
ART. 31 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 01 - ENTE APPALTANTE

Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Via Paradiso, 6 - 37129 Verona tel. +39 045/8425230/5226 – sito internet: <http://www.univr.it>; PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it.

ART. 02 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Foglio Patti e Condizioni regola i rapporti tra l'Università di Verona (di seguito denominata "Università") e l'Operatore economico affidatario (di seguito denominato "Appaltatore"). La gara sarà gestita su apposito portale del Me.PA. (mercato elettronico della pubblica amministrazione).

ART. 03 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Il valore a base di gara presunto della fornitura è stimato in euro 90.000,00 + IVA, oltre a euro 0,00 (zero/00), non soggetti a ribasso di gara, in quanto costi della sicurezza per rischi da interferenze.

L'appalto in oggetto riguarda la FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE comprensivi della manutenzione in garanzia per i seguenti prodotti, identificati come modelli di riferimento:

Quantita'	Descrizione	Caratteristiche
2	iMac 27 pollici con display Retina 5K	CPU: Intel Core I5 6-core a 3,7GHz - RAM 16GB - Radeon Pro 680X con 8GB di memoria GDDR5 - Disco SSD da 2TB- Magic Mouse 2 Magic keyboard - Italiana - Kit di accessori - Apple care Plus+ 3 anni
1	iPad Grigio Siderale 32 GB Wi-Fi	Apple care Plus + 3 anni
7	iMac 27 pollici con display Retina 5K	CPU: Intel Core I5 6-core a 3,0GHz - RAM 8GB - Radeon Pro 570X con 4GB di memoria GDDR5 -Fusion Drive da 1TB- Magic Mouse 2 Magic keyboard con tastierino numerico - Italiana - Kit di accessori - Apple care Plus+ 3 anni
44	iMac 21.5 pollici con display Retina 5K	CPU: Intel Core I3 4-core a 3,6GHz - RAM 16GB - Radeon Pro 555X con 2GB di memoria GDDR5 -Fusion Drive da 1TB - Kit di accessori - mouse usb 3 tasti e rotella con filo e tastiera usb con filo italiana - Apple care Plus+ 3 anni
1	iMac 21.5 pollici con display Retina 5K	CPU: Intel Core I5 6-core a 3,0GHz - RAM 16GB - Radeon Pro 560X con 4GB di memoria GDDR5 -Disco SSD da 512 GB - Kit di accessori - Apple care Plus+ 3 anni

ART. 04 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile a completare la fornitura entro 30 gg solari dalla stipula del contratto.

La ditta deve effettuare la consegna del materiale a proprio rischio e a proprio carico delle spese di qualsiasi natura presso la Direzione Sistemi informativi e tecnologie dell'Università di Verona, via dell'artigliere, 19 Verona o diversa indicazione da specificare nell' ordine.

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi, modalità e luogo indicati nei documenti di gara o diversamente comunicati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del Contratto. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 30 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario tutte le spese comunque connesse alla fornitura.

ART. 05 – VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica è effettuata in contradditorio tra le parti. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quanto proposto in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi presso il candidato classificatosi secondo in graduatoria, se esistente, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 06 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto:

- a eseguire la fornitura oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;
- al rispetto della normativa in materia di privacy;
- al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro e di imposte e tasse.

Nel procedere all'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore si comporterà sempre come consigliere e consulente dell'Università e non avrà responsabilità decisionale.

ART. 07 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs del 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dell'Università con le seguenti coordinate bancarie:
 - per i concorrenti residenti in Italia: IBAN: IT65U0503411750000000011000
 - per i concorrenti esteri: IBAN: IT65U0503411750000000011000 e codice BIC (o SWIFT) BAPPIT21001 indicando come causale "Cauzione provv. APP. E-1942".

Qualora venga utilizzata la modalità del bonifico o dei contanti, dovrà esserne dato adeguato riscontro in sede di presentazione dell'offerta telematica mediante presentazione di adeguata documentazione firmata digitalmente.

Nel caso di presentazione mediante assegno circolare, lo stesso dovrà essere intestato a UNIVERSITÀ DI VERONA.

L'assegno in originale dovrà pervenire **a pena di esclusione**, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso l' **Ufficio Posta dell'Università di Verona, Palazzo Giulieri, Via dell'Artigliere 8 - 37129 VERONA**, che effettua il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

In tale caso sarà cura della ditta farsi rilasciare la certificazione di avvenuta consegna del plico.

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura:

«NON APRIRE – APP. E- 1942 - CIG 80869645CE - Documentazione da inviare in forma cartacea».

con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della compagnia di assicurazione mittente.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

- c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo previsti dall'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di coassicurazione essere presentata e sottoscritta dalla Società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 5) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 6) avere validità per 180 (*centoottanta*) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 8) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il contraente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 08 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Appaltatore:

- 1) assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione della fornitura, dovesse occorrere, a causa dell'Appaltatore stesso o dei suoi lavoratori, a cose o persone, liberando sin da ora l'Università da ogni responsabilità o conseguenza di rilevanza civile e/o penale;
- 2) solleva l'Università da ogni responsabilità in materia di infortuni sul lavoro che sono a carico dell'Appaltatore;
- 3) solleva l'Università da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e furti compiuti nei confronti delle attrezzature;
- 4) manleva l'Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese;
- 5) costituisce, in tempo utile per la stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto del contratto originario, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Università avesse eventualmente pagato in più durante il contratto, salva la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore e il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà essere disposta a favore dell'Università secondo le modalità che verranno comunicate e sarà costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 C.C.;
 - di obbligarsi a versare all'Università su semplice domanda, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta;
 - di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, perciò l'Università potrà provvedere a stipulare il contratto con il secondo miglior classificato. Il Direttore dell'esecuzione verifica la conformità della fornitura. La verifica di conformità certifica che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e dei patti concordati in sede di aggiudicazione e consente lo svincolo progressivo della cauzione.

Lo svincolo sarà disposto dall'Università per il 70% del contratto alla consegna della fornitura; il restante 30% della cauzione, sarà svicolato automaticamente non oltre 1 mese dal termine dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna

all'Istituto garante da parte dell'Università dei documenti, in originale o copia autentica, dell'avvenuta esecuzione.

ART. 09 – DANNI A TERZI E COSE

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso Terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali e alle cose, derivante dalle prestazioni oggetto del contratto.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore, sono integralmente a carico dell'Appaltatore, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare l'Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

ART. 10 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI

L'Università comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, a seguito di provvedimento esecutivo dell'organo competente, l'esito della stessa agli operatori economici che hanno partecipato alla gara. L'operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa richiesti in sede di gara.

L'Università potrà comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche d'ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione.

Nel termine che verrà indicato dall'Università, l'aggiudicatario sarà tenuto ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.

La stipula del contratto successivamente all'aggiudicazione, sarà effettuata subordinatamente:

- alla verifica dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 25.12.1956 n. 1423, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575, nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla verifica della situazione di regolarità contributiva prevista dal D.L. 210/2002 e s.m.i;
- alla verifica delle dichiarazioni fatte dall'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero le documentazioni non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'offerta e/o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno e ora stabiliti, l'Università, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 332 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F e successive modificazioni (incameramento cauzione provvisoria).

In tal caso, l'Università si riserva la facoltà di poter procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione, essersi qualificata come la seconda migliore.

Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 11 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO

Risoluzione per Impossibilità sopravvenuta: qualora l'Appaltatore non potesse proseguire la fornitura secondo le modalità richieste, deve darne immediata comunicazione al RUP, che si riserva di accertare l'impossibilità e l'eventuale imputabilità a esso, ai fini della risoluzione del contratto.

Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa: in caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali ritenuti essenziali, è facoltà dell'Università risolvere il rapporto ex art. 1456 cc., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Università.

E' inoltre facoltà insindacabile dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, senza obbligo o bisogno di messa in mora dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi di affidamento, degli orari e dei metodi concordati con i referenti dell'Università;
- grave disservizio quantificabile in almeno 3 giorni lavorativi, consecutivi o meno, su 10 giorni lavorativi mensili;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Università;
- cessione del contratto di cui all'art. 15.

Risoluzione per fallimento dell'Appaltatore: in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore, l'Università non ha più interesse a proseguire il rapporto contrattuale, che si intende risolto con effetto a partire dal mese successivo alla comunicazione da parte dell'Appaltatore di uno dei provvedimenti di cui sopra.

ART. 12 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto, né può essere oggetto di sub-cessione, cessione parziale, gratuita o onerosa, comodato. L'eventuale silenzio dell'Università non potrà avere alcun effetto favorevole per l'Appaltatore.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del Codice D.lgs 50/2016 è il dott. Antonio Rinaldi. Egli può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto. Attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza finale.

ART. 14 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Non previste.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscono temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 16 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- accertamento della regolarità delle prestazioni svolte;
- verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell'intero importo contrattuale a seguito dell'avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione (come da certificato di consistenza finale) e dell'avvenuto collaudo positivo. In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa,

l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata. L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte delle ditta appaltatrice dei requisiti sopra indicati.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'Università verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

La ditta è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

Importi delle penali applicate:

- a. fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- b. addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.
- c. oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Le penali vengono notificate alla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire. Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Non ammesso.

ART. 20 - PERSONALE DELLA DITTA

Non previsto.

ART. 21 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente".

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 gennaio 2012 sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.R.P.V., l'ANCI Veneto e la Regione Veneto.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Verona, www.univr.it, sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Università entrerà nella disponibilità, si precisa quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università di Verona

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L'Università tratta i dati personali lecitamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla gara o all'esecuzione del contratto relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

ART. 24 - CONTROVERSIE

In prima istanza, per qualsiasi contestazione fra le parti relativa alla gestione della fornitura, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione. Qualora non si riuscisse a dirimere la controversia, si adirà la via giudiziale, con la competenza in via esclusiva del Tribunale di Venezia.

ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4) e 6) della Legge 07.08.90 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Merlin in qualità di Responsabile Area Acquisti della Direzione tecnica e logistica dell'Università di Verona (tel. +39 045 8425230 PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it). Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Antonio Rinaldi.

GESTIONE DELLA FORNITURA

ART. 26 – REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 di seguito indicati.

1. **Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016**
2. **Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D. lgs. n. 50/2016**

2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- 1.1.1 Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per gli operatori economici di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- 2.2.1 Fatturato globale d'impresa nel triennio 2016/2017/2018 almeno pari a € 150.000,00 (centocinquantamila) iva esclusa, **pena l'esclusione dalla procedura negoziata.**

2.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

- 2.3.1 fatturato per un'unica fornitura o servizio analogo (fornitura e configurazione di hardware Apple) nel triennio 2016/2017/2018 di importo almeno pari a € 50.000,00 (cinquantamila) iva esclusa, **pena l'esclusione dalla procedura negoziata.**
- 2.3.2 Eventuali certificazioni di qualità della ditta, rilasciati da organismi competenti attestanti che la stessa osserva le normative in materia di garanzia e qualità in conformità con la normativa europea.

3. **di essere iscritto al Mercato della Pubblica Amministrazione alla data della presentazione della manifestazione di interesse nella categoria merceologica: Hardware**

Si precisa che nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c), d) e), f) e g):

In relazione ai requisiti 1) e: tale requisito deve essere posseduto da tutti i membri componenti raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.

In relazione alla capacità 2.1.1): tale capacità deve essere posseduta da tutti i membri componenti raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.

In relazione alla capacità 2.2.1): tale capacità deve essere posseduta cumulativamente da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.

In relazione alle capacità 2.2.2) e 2.3.1): tale capacità deve essere posseduta dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%.

In relazione alla capacità 2.3.2): tale capacità deve essere posseduta almeno dalla mandataria.

Sono ammessi alla procedura negoziata i concorrenti di cui all'art. 45, del D.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 45 del citato D.Lgs.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla procedura negoziata.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura negoziata anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura negoziata medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 27 – PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA

L’operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.11.2019**, tramite portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la propria offerta tecnica ed economica correlata dei seguenti documenti amministrativi:

1. Domanda di ammissione (allegato modulo A.1)
2. Ulteriore dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 – condanne penali (allegato modulo A. 2)
3. DGUE (allegato A.3)
4. Dichiarazione inerente la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro per lavori, servizi e forniture che rientrano tra le esclusioni previste dal comma 3 bis, art.26, D.lgs. 81/2008 (allegato modulo A.4)
5. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.5)
6. Codice Etico del personale della stazione appaltante sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.6)
7. Tracciabilità dei flussi finanziari (allegato A.7)
8. Dichiarazione da rendersi in caso di avvalimento da parte di soggetto ausiliario (allegato A.8)
9. Richiesta chiarimenti (allegato A.9)
10. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare: CIG: 80869645CE

Descrizione - Caratteristiche tecniche – Quantitativi presunti

La fornitura comprende il materiale descritto nell’art. 03 del presente Foglio patti e condizioni, comprensivo del servizio di manutenzione in garanzia della durata di almeno 36 mesi.

OFFERTA ECONOMICA:

L’Offerta Economica dovrà essere presentata utilizzando il modello proposto dal MePA. Si ricorda che dovranno essere indicati i costi propri per la sicurezza che **NON possono essere pari a zero**.

ART. 28 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte avverrà con il **criterio del minor prezzo** (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di parità tra le offerte, si procederà secondo quanto previsto all’art. 77 del Regio Decreto 23.05.24 n. 827.

Ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, si applicherà quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016. Non è ammessa la possibilità di presentare varianti.

Si ricorda quanto segue:

- possibilità di svincolo dell’offerta decorso il termine indicato dall’RdO;
- l’Università di Verona procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta;
- nel caso di spostamento del giorno di effettuazione della seduta pubblica, sarà ritenuta valida la documentazione presentata entro la data stabilita inizialmente dal sistema del MePA;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

In caso di discordanze fra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

ART. 29 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti: documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente antimafia. A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

La prescritta cauzione, pari a 1/10 (*un decimo*) dell'importo contrattuale netto, che può essere prestata nelle seguenti modalità:

- mediante versamento alla Tesoreria dell'Università di Verona con sede in Piazza Nogara (VR) - previa trasmissione della quietanza bancaria con indicazione della seguente causale: **"cauzione app. E-1942 FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE"**.

Le coordinate bancarie sono le seguenti: BPM, Agenzia: Sede di Verona- Piazza Nogara, 2 –37121 Verona (VR) IBAN ABI: 05034, CAB: 11750, CIN: U, ccb: 000000011000, IBAN: IT65-U-05034-11750-000000011000.

- nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i., ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- a. di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
- b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- c. di rinunciare al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e di obbligarsi a versare su semplice domanda scritta dell'Università, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall'Università prevedendone l'operatività entro 15 giorni;
- d. di mantenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a che la ditta appaltatrice non abbia consegnato l'originale della polizza unitamente alla dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Università in qualità di Ente garantito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l'importo della garanzia sopra indicato, può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d'invito;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;

- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

ART. 30 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Venezia.

ART. 31 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero. I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che la ditta dovrà ritornare sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato A. 5 alla lettera di invito), prima dell'inizio della fornitura. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali comunicazioni integrative che la ditta ritenga di suggerire per migliorare la sicurezza. La ditta deve tenere in considerazione che dovrà operare all'interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni. Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente affidamento, le ditte partecipanti potranno effettuare un sopralluogo delle aree interessate. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della offerta ed evidenziati, a parte nella stessa. La ditta si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni ed a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzione.protezione@ateneo.univr.it).